

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. DE STEFANO Franco - Rel. Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5807/2023 R.G. proposto da:

A.A. rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Domenico Formica, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Gregoris con domicilio digitale come per legge

ricorrente

contro

ANAS Spa in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Francesca Crivellini, con domicilio digitale come per legge

controricorrente

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Ancona n. 93/2022, pubblicata in data 25 gennaio 2022; udita la relazione sul ricorso svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO.

Svolgimento del processo

1. A.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, l'Anas, al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 9 gennaio 2003, in territorio del Comune di Corridonia; dedusse, in particolare, che, mentre viaggiava lungo la Strada Statale n. 77 alla guida dell'autovettura Ford Ka tg. (OMISSIS), a causa dell'assenza di barriere di contenimento delimitanti la carreggiata, era finita al di fuori della sede stradale, cadendo all'interno di un fosso-canale di scolo delle acque posto alla propria destra, andando poi a collidere contro il basamento di un ponte dopo che l'auto aveva percorso circa 40 metri all'interno dello stesso.

Costituitasi l'Anas, la quale eccepì la prescrizione del diritto e contestò nel merito la domanda, adducendo di non essere onerata dell'obbligo di apporre il guard-rail, il Tribunale adito, assunta la prova per testi ed espletata la c.t.u., rigettò la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso di causalità.

2. La Corte d'Appello di Ancona, investita del gravame proposto dalla soccombente, lo respinse, disattendendo l'eccezione di prescrizione e le istanze di rinnovazione della c.t.u. e di ammissione della prova per testi, già rigettate dal giudice di primo grado.

Fatta propria la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale, la Corte territoriale reputò assente il nesso di causa tra la res in custodia e l'evento lesivo, ritenendo questo ascrivibile a responsabilità esclusiva dell'appellante. Rilevò, in particolare, che la lesa avrebbe dovuto dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno, precisando come dagli atti di causa era emerso che la A.A. non era, successivamente all'uscita dalla strada, caduta nel fosso-canale rilevato nella scarpata stradale percorrendolo per circa 40 metri prima di impattare con il basamento destro del ponte cavalcavia della superstrada, ma aveva

invece percorso, sin dal punto di uscita dalla sede stradale, il ciglio erboso costituente la banchina stradale, della larghezza costante rilevata di 2,5 metri, posto a confine della carreggiata, finendo nel fosso-canale solo immediatamente prima di impattare con il basamento destro del ponte; escluse che l'appellante avesse dimostrato la pericolosità della strada e che la presenza di guard-rail avrebbe limitato i danni fisici riportati dalla lesa, così ritenendo non provato il nesso di causalità tra la cosa ed il verificarsi dell'evento, da imputarsi in via esclusiva al negligente comportamento della stessa danneggiata.

3. A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di quattro motivi, cui resiste l'Anas mediante controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni dalla decisione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle disposizioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento al primo comma, n. 3, dell'art. 360 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe posto a fondamento della decisione circostanze contrarie alle emergenze processuali.

Evidenza, in particolare, che dal verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro emergeva che "...dalla linea destra che delimita la carreggiata al guard-rail vi sono 0,50 m.", mentre i giudici di merito hanno affermato una larghezza della banchina pari a 2,50 metri ed un andamento dell'auto differente da quanto rilevato dai verificatori, in palese violazione delle disposizioni normative evocate. Deduce che, se la Corte d'Appello avesse correttamente rilevato l'esistenza di una banchina a margine della carreggiata di soli 50 cm. e che l'auto condotta dalla lesa era finita contro il pilone solamente dopo essere caduta nel fosso, la stessa sarebbe addivenuta ad una diversa decisione; infatti, l'estrema limitatezza del margine stradale, prima di un fosso profondo due metri, avrebbe imposto all'Anas di apporre le protezioni al margine della carreggiata. Il fatto che fosse finita contro il pilone solamente dopo essere caduta nel fosso dimostrava come detto urto non fosse dovuto a colpa della lesa, ma alla perdita del controllo del veicolo proprio a causa di tale caduta.

2. Il motivo è infondato.

Non è dato riscontrare il travisamento della prova, nel senso ristretto e rigoroso delineato dalla giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. U., n. 5792 del 2024), vale a dire nel senso di conclamata e

manifesta erroneità della ritrazione di un significato divergente da quello oggettivamente ed assolutamente univoco del significante.

Invero la ricorrente, là dove afferma che la Corte territoriale non avrebbe correttamente "percepito" il contenuto della prova ricavabile dal verbale redatto dalle autorità intervenute nella immediatezza del fatto, prodotto nel giudizio di primo grado, in realtà, contrappone alla valutazione della prova operata dal giudice di merito una diversa valutazione a sé più confacente e favorevole, nel chiaro intento di sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, che è, invece, preclusa in sede di legittimità.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge, a ben vedere, che la Corte d'Appello, prendendo le mosse proprio dalla ricostruzione della dinamica fornita dagli agenti della Polstrada nel rapporto redatto in occasione dell'intervento sul luogo del sinistro, con apprezzamento adeguatamente motivato e scevro da vizi logici, ha accertato che l'odierna ricorrente, diversamente da quanto dalla stessa asserito nei propri scritti difensivi, uscendo dalla strada, non sia "caduta nel fosso-canale rilevato nella scarpata stradale percorrendolo per circa 40 metri prima di impattare con il

basamento destro del ponte cavalcavia della superstrada, ma abbia,

invece, percorso, sin dal punto di uscita dalla sede stradale, il ciglio erboso costituente la banchina stradale, della larghezza costante rilevata di 2,5 metri, posto a confine della carreggiata finendo nel fosso-canale solo immediatamente prima di impattare con il basamento destro...".

Tale ricostruzione non è suscettibile di censura nella presente sede di legittimità: né sotto l'apparente deduzione di una errata "ricognizione del contenuto oggettivo" della prova, essendo l'esito della valutazione del compendio istruttorio riservato al giudice del merito (Cass., sez. 2, n. 20553 del 19/07/2021); né mediante asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., mai configurabile in caso di contestazione di quella valutazione (per tutte, Cass., sez. U, n. 20867 del 30/09/2020).

3. Col secondo motivo è dedotta "violazione e falsa applicazione delle disposizioni degli artt. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dell'art. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, dell'art. 2 della legge 22.3.2001, n. 85 e dell'art. 2043 c.c., in riferimento al primo comma, n. 3, dell'art. 360 cod. proc. civ." e si attinge il capo della sentenza in cui si legge: "Nel caso concreto, infatti, facendo riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte affermatasi in relazione a tale tipologia di responsabilità (Cass. civ. n. 11592/2010; Cass. civ. n. 999/2014), non può dirsi riscontrata l'insidia che presuppone l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'alterazione della cosa ciò che, invece, per quanto detto, deve del tutto escludersi".

4. Il motivo è fondato.

A prescindere dall'applicabilità o meno della normativa speciale richiamata, infatti, il proprietario della strada non è esente dall'onere di valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'[art. 14](#) del codice della strada, se quella possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti in relazione alle obiettive caratteristiche dei singoli tratti,

atteso che la colpa del proprietario può consistere sia nella

inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (Cass., sez. 3, ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015 - 02) in relazione, evidentemente, alle caratteristiche della cosa.

In tale contesto, del tutto irrilevante è il rischio di imprevedibilità ed inevitabilità dell'alterazione della cosa, la cui carenza è eretta perfino a ratio decidendi dalla corte territoriale, che si rifà a concetti, quale l'insidia, superati dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità: già solo per questo, pertanto, la censura adeguatamente coglie nel segno, per non avere, invece, motivato alcunché la qui gravata

sentenza sulla conformità o meno dell'omessa installazione della barriera di protezione in un tratto di strada connotato dalle suddette caratteristiche.

5. Va ora esaminato, per la sua priorità logica, il motivo quarto: col quale la ricorrente prospetta "violazione e falsa applicazione delle disposizioni degli artt. 115 c.p.c. e 2051 c.c., in riferimento al primo comma, n. 3, dell'art. 360 cod. proc. civ.". In particolare, ella attinge la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto, in contrasto con il tenore della disposizione dell'art. 2051 cod. civ., che incombesse sulla danneggiata dimostrare che lo stato dei luoghi presentava "una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno".

6. Anche tale motivo è fondato.

Nella responsabilità per danni da cose in custodia il danneggiato non deve provare altro, vista la natura oggettiva della prima, che il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento, secondo l'elaborazione consolidata di questa Corte (per la quale basti - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. - un rinvio a Cass., Sez. 3, 11/02/2026, n. 3062, ovvero a Cass., Sez. 3, ord. 05/02/2026, n. 2453, pure per ampi richiami ai precedenti).

7. Tanto comporta l'assorbimento del terzo motivo, col quale la

ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e 1127, primo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.". Ella, in particolare, deduce che l'evento lesivo costituito dalla caduta nel fosso e nella successiva collisione contro il pilone di cemento sarebbe da imputare a più concause, ma che le ultime, ossia quella dell'assenza di un sufficiente spazio oltre la sede carrabile (soli 50 cm) e dell'assenza di guard-rail, risulterebbero di per sé idonee a determinare il sinistro; difatti, se vi fosse stato spazio sufficiente o la presenza di protezione, l'evento non si sarebbe verificato, sicché da tanto deriverebbe la responsabilità esclusiva dell'Anas nella determinazione dell'evento dannoso.

È evidente che, nella corretta ricostruzione del nesso causale tra la cosa - sia che rilevi in quanto custodita oppur no - e l'evento, necessaria in ragione dell'accoglimento del secondo e del quarto motivo, la presenza di altri fattori causali o anche solo concausali, tra cui la stessa eventuale condotta colposa del leso (che, in teoria, potrebbe pure da sola elidere del tutto quel nesso causale), dovrà essere anche ufficiosamente valutata dal giudice del rinvio, in applicazione dei principi sul punto elaborati dalla medesima ormai ferma giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, cui già si è fatto cenno.

8. Il ricorso va, pertanto, accolto quanto ai motivi secondo e quarto, rigettato il primo e assorbito il terzo.

La gravata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo e il quarto, assorbito il terzo; cassa la gravata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, pure per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 1 aprile 2026.

Depositato in cancelleria il 15 aprile 2026.